

Associazione di volontariato *Idra*

iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana

per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale

Via Giano della Bella 7, 50124 FIRENZE, Tel. 055.22.39.92, 320.053.52.58

idrafir@gmail.com, idraonlus@pec.it; <http://www.idraonlus.it/>, <https://www.facebook.com/idra.firenze>

Firenze, 7.9.'20

Direzione Urbanistica

COMUNE DI FIRENZE

direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it

per conoscenza:

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

Presidente della Giunta regionale della Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico Scheda norma AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto. Adozione. Osservazioni integrative.

OSSERVAZIONI INTEGRATIVE

Tenuto conto di quanto appreso tramite Vs. nota del 4.8.'20 trasmessa al Difensore Civico della Toscana, e per conoscenza alla scrivente Associazione, nella quale si legge: *"in ogni caso è prassi della Direzione Urbanistica istruire e controdedurre anche le osservazioni pervenute successivamente alla scadenza ufficiale dei termini"*;

avendo potuto disporre, dopo la scadenza del 25.7.'20, di un arco tempo più congruo ai fini dell'analisi degli atti ricevuti con Vs. nota Prot. sigedo - Classificazione 06.01 in data 7.7.'20 a seguito della richiesta di informazione e documentazione trasmessa a codesta Direzione dalla scrivente Associazione il 4.5.'20, reiterata il 30.6.'20;

avendo acquisito soltanto in data 4.9.'20 dal Servizio Mobilità del Comune di Firenze, a séguito di una nuova specifica richiesta di accesso, atti che – pur risultando di specifico interesse nell'ambito del procedimento – non erano stati posti a disposizione della scrivente Associazione da codesta Direzione con la citata nota del 7.7.'20;

la scrivente Associazione integra le Osservazioni 01-12 trasmesse il 25.7.'20 scorso, entro i termini indicati dalla Direzione Urbanistica, **con le Osservazioni 13-23**, dedicate ad approfondimenti delle argomentazioni già sviluppate o ad aspetti – di metodo e di merito – del procedimento di adozione della Variante in oggetto precedentemente non considerati, numerate in successione rispetto alle precedenti (che qui per completezza e comodità di lettura vengono comunque riportate), e che del contributo fornito dalla scrivente Associazione il 25.7.'20 costituiscono quindi parte integrante.

IN RELAZIONE AL METODO PERSEGUITO

01.

La madre di tutte le osservazioni alla Variante in oggetto riguarda il tema del procedimento adottato. La conclusione della Conferenza di servizi del 9 maggio 2019 che attesta **non risultare necessario assoggettare la variante in questione al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, ancorché apparentemente ammissibile sul piano burocratico in quanto supportata formalmente dai pareri degli Enti competenti interpellati, nonché dai pareri non formulati da altri Enti (e considerati probabilmente per questo assenzienti), **contravviene nella sostanza al dettato della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10**, le cui norme *"disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali"* (art. 3), *"assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente"* (art. 9, comma 1).

In difformità e all'opposto di quanto la medesima legge prevede all'art. 9, comma 2 (*"Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013"*), l'Amministrazione ha proposto e avallato un drastica riduzione dei diritti di partecipazione della cittadinanza alla elaborazione e alla valutazione di un piano i cui impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sui beni culturali, sull'economia della città e sulla vita quotidiana degli abitanti sono di macroscopica evidenza.

Stiamo parlando di un progetto che investe 16.150 mq, strategici fra Forte Belvedere, Villa Bardini e il Giardino mediceo di Boboli e che in questa cornice prevede, al netto delle criticità legate alla fase di cantiere (con **volumi imponenti di scavo da realizzare**), una mobilità a regime impressionante, in un contesto viario fragile, ripido e ambientalmente sensibilissimo, contiguo a beni pubblici di straordinaria importanza come il Giardino mediceo di Boboli.

Il progetto del complesso, allo stato attuale della progettazione fornita a Palazzo Vecchio, prevede:

- numero di posti letto: 300;
- numero di coperti ristoranti (esercizi di somministrazione con preparazione): 240;
- numero di coperti per esercizi di somministrazione (con limitata preparazione): 80;
- numero di coperti per esercizi di sola somministrazione: 80;
- numero di posti per esercizi di somministrazione interni al turistico ricettivo: 90;
- numero di addetti per turno: 100;
- numero di turni: 3;
- numero di addetti totale: 300.

Risulta essere prevista la realizzazione di **85 camere standard (da 40 mq medi), 20 suite (55 mq medi) e 18 appartamenti (tra gli 80 e i 150 mq)** per un totale di 6.371 mq abitati (il 50,41% della superficie netta). Il **ristorante** avrà una sala da 338 mq, e **cucine e dispense** per 280 mq. Il **bar** disporrà di 165 mq e di ulteriori 285 mq di spazi per eventi. Si parla di una cinquantina di vetture parcheggiate all'interno del complesso alberghiero, delle necessarie consegne delle forniture (biancheria, cibo, bevande, prodotti per le pulizie) e, pur nell'ipotesi di un'occupazione media del 50% dei posti letto, di circa 150 ospiti. Si possono immaginare **dai 500 ai 1.000 spostamenti giornalieri**.

02.

Come il Difensore Civico della Toscana dott. Sandro Vannini ha segnalato, senza ricevere sin qui riscontro alcuno, all'Amministrazione Comunale il 21 luglio scorso raccogliendo un'istanza della scrivente Associazione indirizzata anche al Sindaco del Comune di Firenze, un'altra **Legge Regionale, la n. 65 del 2014, "Norme per il governo del territorio"**, all'art. 32 sancisce: *"Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata"*.

È di tutta evidenza che proprio *"in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della Variante semplificata"* sarebbe stato necessario garantire idonee forme e modalità di informazione e partecipazione.

Tuttavia, come ha ammesso la responsabile della Direzione Urbanistica arch. Stefania Fanfani interpellata dalla scrivente Associazione al riguardo, nessuna iniziativa di informazione diretta ai cittadini residenti nell'area di impatto del cantiere, e del complesso a regime, è stata mai implementata, a dispetto:

- della qualità del sito interessato dalla Variante, definito nelle stesse delibere di Giunta e Consiglio *"un elemento di grande rilevanza architettonica nel centro storico UNESCO"*
- della mole dell'intervento previsto;
- dell'oggettiva fragilità ambientale e delicatezza infrastrutturale del contesto in cui l'intervento è programmato;
- della conclamata interferenza della progettazione oggetto di Variante con beni pubblici di alto rango sotto il profilo storico, artistico e architettonico (Forte di Belvedere, Giardino mediceo di Boboli, Palazzo Pitti)".

I cittadini non sono stati cioè messi in grado di conoscere né le caratteristiche del progetto né i termini per la presentazione delle osservazioni.

A domanda se fosse mai stata inviata quanto meno una lettera informativa ai residenti, dalla Direzione Urbanistica è stato risposto: *"Dovessimo spedire lettere informative sui procedimenti, saremmo soltanto a spedir lettere...!"*. Un'affermazione che rivela **l'inefficienza strutturale dell'Amministrazione**, costretta a considerare **l'assenza di relazione informativa con la cittadinanza come condizione necessaria al proprio 'funzionamento'**.

Si è contravvenuto qui, pertanto, a una seconda Legge Regionale, la n. 65 del 2014, aggravando il **distanziamento civile e culturale degli organi amministrativi locali dalla comunità**.

03.

La sottrazione di conoscenze, e di opportunità di consultazione e di partecipazione, che la gestione di questo procedimento da parte dell'Amministrazione ha comportato risulta ulteriormente accentuata dalle limitazioni e dalle condizioni di difficoltà e sofferenza che i cittadini hanno dovuto subire quotidianamente, da mesi, nelle relazioni fra di loro e con gli Uffici pubblici, anche comunali, a causa della **pandemia da Covid19**. Sono state sottoposte a drastica riduzione le opportunità di informazione, trasparenza e dibattito pubblico, limitati i diritti di movimento, esplicitamente proibiti quelli di assembramento, per effetto dello [stato di emergenza sanitaria nazionale](#) dichiarato lo scorso 31 gennaio 2020 fino al prossimo 31 luglio, salvo proroghe. In simili condizioni, **ci sarebbe stato bisogno di un di più di relazione fra amministratori e amministrati**, piuttosto che della mortificazione dei diritti dei cittadini consumatasi con l'adozione del procedimento cosiddetto 'semplificato'.

Si è quindi operato in difformità da quanto saggezza e buona prassi ha suggerito, o espressamente normato - in era Covid - in ogni settore della Pubblica

Amministrazione, in termini di adeguato differimento delle scadenze previste dalla legislazione vigente.

04.

Particolarmente insopportabile è risultata la lentezza o la supponenza con cui l'Amministrazione ha gestito le poche relazioni che i pochissimi cittadini tardivamente e autonomamente informati hanno tentato di stabilire con essa.

Una prima richiesta di informazione e documentazione inoltrata dalla scrivente Associazione il 4 maggio 2020 è stata soddisfatta soltanto il 30 giugno, con una videoconferenza con le responsabili della Direzione Urbanistica arch. Stefania Fanfani e arch. Lucia Raveggi, dai tempi contingentati, mezz'ora in tutto, e le difficoltà legate alla comunicazione a distanza.

Quello stesso giorno veniva indicato a *Idra* come formalizzare la richiesta di accesso agli atti, che è stata immediatamente inoltrata, e il 7 luglio era finalmente possibile iniziare a leggere la documentazione richiesta.

Il 15 luglio, una nuova videoconferenza di mezz'ora.

Nel frattempo scorrevano le quattro settimane concesse da Palazzo Vecchio per la presentazione delle osservazioni, e *Idra* alertava come poteva la cittadinanza con comunicati, sui social o visitando l'area interessata dal progetto.

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, interpellato il 16 luglio e il 22 luglio per posta certificata con un'istanza in cui si chiedeva che dilazionasse i termini di presentazione delle osservazioni tenuto conto della pandemia e delle condizioni di oggettiva ignoranza del progetto nel quartiere, non ha provveduto a rispondere né direttamente né per interposto Assessore.

Identico comportamento ha tenuto il Sindaco nei confronti del Difensore civico, intervenuto a sostegno delle istanze della scrivente Associazione con una nota del 21 luglio, laddove dichiarava: *"Data la straordinarietà della situazione, dobbiamo invitare il Comune a un riscontro sulla eventualità di una proroga del termine di cui all'art.32 LR 65/2014 per la presentazione delle osservazioni"*.

05.

Il mancato assoggettamento della Variante alla Valutazione Ambientale Strategica e la procedura semplificata che ne consegue, se abbiamo inteso correttamente le spiegazioni ottenute dalla Direzione Urbanistica e ciò che le carte consegnano hanno determinato un inaccettabile abbassamento della soglia di capacità di controllo pubblico dell'operazione e un'ulteriore umiliazione della capacità di intervento del cittadino, avendo permesso:

- di rinviare a fasi successive del procedimento la verifica che le prescrizioni e le indicazioni fornite siano recepite;
- di adottare un progetto palesemente incompleto, privo di valutazioni di impatto esaurienti e di efficaci garanzie di fattibilità;
- di stralciarne alcune componenti particolarmente critiche ma essenziali (collegamenti col Giardino di Boboli e col Forte Belvedere; organizzazione dei flussi di mobilità in relazione alle esigenze di gestione dei rifornimenti e del trasporto rifiuti), lasciando a convenzioni successive, o addirittura ad atti separati, il compito di individuare soluzioni praticabili;
- di ipotizzare solo sulla carta, con formulazioni astratte e generiche, i benefici promessi alla cittadinanza (così come per le condizioni di accesso agli ambienti d'arte all'interno del complesso);

- di sottrarre il progetto stesso, con un colpo di teatro, alla valutazione del cittadino, che resta autorizzato a pronunciarsi soltanto sulla mezza paginetta di *prescrizioni specifiche / compensazioni* limitate, astratte e quasi lapalissiane della "scheda norma variante AT 12.05", perdendo il diritto di esprimersi sulla sostanza del progetto e sulla effettiva successiva ottemperanza del medesimo, nel caso, alle prescrizioni stesse;
- di ridurre a soli 30 giorni i tempi utilizzabili per la presentazione delle osservazioni, per giunta in pieno periodo estivo.

In questo senso, l'affermazione proveniente dall'Assessorato all'Urbanistica che "*ci saranno altri passaggi amministrativi (progetto unitario convenzionato, permesso di costruire) da espletare prima che possa esser messo mano ai lavori di recupero*" in nessun modo compensa la sottrazione di conoscenze, di opportunità di consultazione e di partecipazione che la gestione di questo procedimento da parte dell'Amministrazione sta di fatto producendo, secondo modalità offensive del buon senso e dell'intelligenza.

Si contesta dunque in radice la procedura adottata, priva come appare di autentica legittimità democratica, e si disobbedisce convintamente alla burocratica indicazione di circoscrivere le valutazioni nostre e dei cittadini tutti alle platoniche *prescrizioni specifiche / compensazioni* della "scheda norma variante AT 12.05".

IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEL PROGETTO

06.

Le osservazioni di merito che qui proponiamo sui contenuti del progetto fornitoci con l'accesso agli atti, e quindi divenuto esso stesso per noi oggetto doveroso di attenzione, risentono ovviamente delle **condizioni ambientali particolarmente proibitive** nelle quali è stato possibile, come descritto, avere accesso ai dati, documentarsi, interagire fra cittadini, dialogare con l'Amministrazione.

Sono tali e talmente **conclamate, tuttavia, le lacune in materia di progettazione, fattibilità, sostenibilità ambientale e sociale, tutela dei beni storici e culturali interferenti**, da permettere anche ai non addetti i lavori di percepirle nitidamente e paventare ragionevolmente i rischi connessi agli scenari che l'attuazione del progetto prefigura.

E' doveroso dunque denunciare in questa sede questi e quelle: **sulle conseguenze in termini di danni materiali, sociali e culturali che dovessero derivare dalla prosecuzione del procedimento così avviato la scrivente Associazione vigilerà, durante l'intero processo**, perché le eventuali responsabilità soggettive o oggettive correlabili alle scelte adottate nelle sue diverse fasi siano opportunamente identificabili.

07.

Quanto alla *prescrizione specifica / compensazione* denominata "*verifica della possibilità di collegamento con il Giardino di Boboli e con Forte Belvedere, oggetto di apposito separato atto*", non si comprende come sia stato possibile ammettere anche solo in linea teorica la soluzione, ipotizzata dal progetto, di **un ascensore inclinato a servizio dei flussi di clienti della struttura privata in questione con accesso all'interno di uno spazio museale pubblico**.

Per un verso, la necessità di verificare la possibilità di collegamento in questione, posta dalla proprietà fra le condizioni della procedura concorsuale attivata *"nello spirito di quanto previsto dal Regolamento Urbanistico della città di Firenze all'interno della scheda di attuazione AT.12.05"*, e dunque qualificata come esigenza intrinseca alla realizzazione del progetto (*"Il concept urbanistico dovrà essere caratterizzato da un adeguato mix funzionale, dalla valorizzazione dei percorsi di collegamento del complesso con la città limitrofa - in particolare con il Giardino di Boboli e con il Forte Belvedere - e dallo sviluppo dei percorsi interni, del verde pubblico, degli spazi comuni e dovrà essere accompagnato da un piano che ne dimostri la fattibilità economico-finanziaria"*), connota la soluzione tecnica da adottare per il collegamento in questione come strettamente funzionale ed essenziale, e proietta dunque un alone di fondato sospetto attorno alla scelta di riservare a tale soluzione un *"apposito separato atto"*, che consenta attraverso un iter-spezzatino l'approvazione del progetto complessivo per parti separate successive, in apparente contraddizione con la stessa definizione di *"progetto unitario convenzionato"* data dall'Amministrazione all'operazione di pianificazione urbanistica in questione.

Nel merito, il mero accoglimento, nel novero delle soluzioni accettabili per il collegamento con Forte Belvedere, di un'ipotesi come quella dell'ascensore inclinato sopra le mura perimetrali - attribuite a Michelangelo - del Giardino mediceo di Boboli denota già **sul piano culturale una preoccupante sudditanza del soggetto pubblico alla pressione degli interessi privati.**

Peraltro, la singolare 'soluzione' proposta dal progetto di un accesso della clientela dell'albergo al servizio di ascensore inclinato dal portone principale di Palazzo Pitti, attraverso percorsi difficilmente qualificabili come funzionali, che andrebbero seguiti per poter usufruire di quel servizio e che interessano tratti all'interno del Palazzo e del Giardino, in promiscuità con i visitatori, fino alla Grotta di Madama, capolinea ovest della cremagliera, aggiunge alla progettazione **una nota rivelatrice di paradossale ignoranza dei criteri più elementari di fattibilità, ammettendo la presenza di flussi privati all'interno di uno spazio demaniale** gestito da un istituto del Ministero dei Beni culturali dotato di autonomia, le Gallerie degli Uffizi, con la candida previsione del coinvolgimento di un imprenditore privato per la realizzazione di interventi su beni di proprietà pubblica.

Particolarmente incomprensibile, qui, e grave a nostro avviso, **l'anomalo avallo** accordato in Conferenza di servizi **dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio all'esclusione del progetto**, anche sotto questo profilo, **dall'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica**, esclusione che sottrae al giudizio informato della cittadinanza, e al confronto tecnico cittadino, un intervento di così minaccioso impatto sul bene pubblico di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli. In realtà proprio nella natura e nell'entità dell'intervento si sarebbero dovuti ravvisare tutti i presupposti per l'assoggettamento a una valutazione, la VAS, che è stata ideata a livello normativo proprio per questo tipo di progettazioni. Il contributo della Soprintendenza non risulta peraltro formalizzato in un Parere scritto, per quanto è stato a noi possibile constatare, ma appare essere limitato a poche battute registrate nel verbale della Conferenza di servizi del maggio 2019, nonostante che il pronunciamento di questi specifico Ente fosse determinante, per le prerogative che ad esso appartengono, ai fini della procedura di VAS.

Richiesto il 29 giugno scorso di un incontro al riguardo da parte della scrivente Associazione, il funzionario della Soprintendenza intervenuto alla Conferenza di servizi ha fatto sapere che non si occupa più della ex Caserma Vittorio Veneto, ma già da luglio scorso ne ha assunto competenza una collega. La mail con analoga richiesta di contatto a lei inviata dall'Associazione in pari data, il 29 giugno, resta tuttora in attesa di riscontro, nonostante i solleciti.

08.

Altrettanto e persino più preoccupante, anche se pudicamente presentato nella *Scheda norma AT 12.05* come *"possibilità di costituzione di una servitù di passaggio per veicoli di servizio dall'area di Forte Belvedere in fasce orarie stabilite, previo accordo con i soggetti coinvolti"*, **lo scenario che interessa appunto Forte Belvedere e la delicata viabilità**

storica circostante per effetto della servitù di passo accordata alla proprietà privata del complesso Ex Caserma Vittorio Veneto. In questo caso siamo in presenza di una esplicita *condicio sine qua non*: la realizzazione dell'intervento potrebbe essere portata a compimento infatti – al netto delle altre criticità - soltanto a condizione che venga resa disponibile a Forte Belvedere una cosiddetta "area drop-off" riservata all'albergo.

Dalla documentazione di progetto reperita abbiamo estratto i seguenti dati.

Per quanto attiene il numero di fornitori, ovvero di personale non impiegato all'interno della struttura, ma che vi si reca per l'approvvigionamento di beni (generi alimentari, prodotti per la spa, prodotti per la pulizia, cambio biancheria, merce per gli esercizi commerciali ...) è stato ipotizzato come quantità media giornaliera indipendentemente dall'affluenza alle singole strutture, in quanto parte delle forniture non segue l'andamento dell'afflusso.

In particolare si è assunto che:

- *per l'hotel vi sia un numero medio di 5 forniture al giorno, considerando che alcuni servizi quali ad esempio il cambio biancheria o la fornitura di giornali e riviste avvengono giornalmente, mentre altri approvvigionamenti come la fornitura di bevande o prodotti per il bagno avvengono con cadenza settimanale, se non mensile;*
- *per il servizio di ristorazione vi sia un numero medio di 3 forniture al giorno;*
- *per il servizio di somministrazione vi sia un numero medio di 1 fornitura al giorno;*
- *per gli esercizi di vicinato vi sia 1 fornitura ogni 10 giorni.*

Come per gli addetti, si suppone che ciascun fornitore generi uno spostamento.

In particolare, in condizioni di affluenza 'normale' si è assunto che:

- *per l'hotel vi sia un indice di occupazione media pari al 50% della capienza massima, ovvero considerando un numero medio di clienti/giorno pari a 150.*

Gli spostamenti/giorno in condizioni medie sono 541, mentre in condizioni di massima affluenza salgono sino a 945.

Nell'attuale assetto viario, è opportuno sottolineare, non vi sono alternative a Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, Via dei Bastioni, Via San Leonardo, icone della viabilità storica fiorentina, necessariamente a senso unico. Si tratta secondo ogni evidenza di **una pressione insopportabile, sia sotto l'aspetto quantitativo sia sotto quello qualitativo**, tenuto conto delle caratteristiche del contesto che descrivono **questo lembo di città come un'oasi paesaggistica meritevole della massima tutela**, e in effetti vincolata in tal senso, come la stessa *Scheda norma AT 12.05* riporta: "*particolare attenzione deve essere posta nella fase di progettazione dell'intervento, trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico (DM 05.11.1951) anche nel rispetto delle norme comuni di tutela del paesaggio storico urbano (art.65 comma 5)*".

09.

In relazione ai pareri rilasciati (o non rilasciati) dai soggetti competenti in materia ambientale sulla scorta dei quali, in esito alla seduta del 9.5.'19 della Conferenza di servizi con oggetto "Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (art. 22 della LR 10/2010)", è stata deliberata la non assoggettabilità, si rilevano le seguenti circostanze.

La Soprintendenza, a dispetto del proprio stesso nome, ha acconsentito a rinunciare allo strumento della VAS benché i beni da essa istituzionalmente tutelati siano esplicitamente minacciati dal progetto, laddove ad esempio esso propone, per mezzo del citato ascensore inclinato, "*una nuova serie di punti di vista privilegiati, un vero e proprio osservatorio mobile che consente di avere straordinari con visivi sul Giardino di Boboli e Palazzo Pitti, nonché sul panorama di Firenze*", pregiudicando in realtà con l'intervento proposto sul muro perimetrale orientale l'assetto visivo e la qualità paesaggistica del Giardino

di Boboli, e programmando una promiscuità d'uso degli stessi ambienti di Palazzo Pitti, del Cortile dell'Ammannati e del Giardino a beneficio esclusivo della clientela dell'albergo.

Opportunamente scrive a *Idra* un gruppo di cittadini residenti sulla Costa San Giorgio: *"Il percorso di un giardino del '500 è una conquista a piedi: deve essere salito per poi essere ridisceso anche da un'altra via (come è oggi: si può discendere dalla Costa)... Vuole essere fatto passare come un sogno qualcosa che in realtà non lo è, se non invece un incubo, anzi un insulto alla quiete, perché ancora nel giardino vivono specie animali importanti, ed un insulto al bello e alla conservazione e trasmissione della Cultura di Firenze. Fateci dire la nostra, senza riempirci la testa con parole altisonanti e fuorvianti... perché noi abitiamo vicino Boboli, lo abbiamo scelto e lo vogliamo difendere anche per tutti i fiorentini"*.

Una pur sommaria scorsa ai pareri emessi dalle autorità interpellate permette di accertare inoltre una circostanza inquietante. **Si provvede** cioè **ad accordare la non assoggettabilità a VAS del progetto con gli stessi atti in cui si lamenta l'assenza di valutazioni di impatto** che risultano di fatto non ancora disponibili, limitandosi a richiederne impropriamente l'acquisizione in successive fasi progettuali, al riparo dalla visibilità pubblica e dal controllo della pubblica opinione.

Vediamo ad esempio il Parere emesso dalla **Direzione Ambiente del Comune di Firenze**.

Un responsabile esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS *"a condizione che nelle successive fasi progettuali venga prodotta adeguata Valutazione d'Impatto Acustico che tenga conto delle sorgenti potenzialmente rumorose (Impianti tecnologici o altri)"*.

In relazione alla qualità dell'aria, un altro responsabile della Direzione attesta che *"non è stato considerato il possibile impatto della qualità dell'aria legato all'incremento del traffico"* e che *"mancano valutazioni inerenti la fase di cantiere"*, così come *"non sono presenti valutazioni sulle emissioni legate agli impianti di riscaldamento/raffreddamento"*. Inoltre, *"rispetto alla Relazione geologica preliminare di fattibilità presentata, si evidenzia l'assenza di specifiche valutazioni in ordine alla realizzazione delle opere interrato"*, che rappresentano una componente cospicua dell'intervento, e lo caratterizzano come profonda e radicale ristrutturazione edilizia, ben oltre il vantato intervento di restauro.

Un terzo responsabile, addirittura, circa il parere sull'assoggettabilità o meno alla valutazione ambientale strategica, così dichiara: *"Non ritengo di possedere elementi che mi consentano di esprimermi in senso positivo o negativo al quesito posto, rilevo soltanto la strategicità della posizione dell'ex-caserma, peraltro – ad una sommaria presa di visione dei numerosi e complessi elaborati, di non facile consultazione – di apparentemente esigua dotazione di aree scoperte a verde"*.

Quanto a **Publiacqua**, si rileva nel relativo Parere che *"dovrà essere verificata la capacità delle rete esistente (acque potabili e reflue), che probabilmente non sono adatte a ricevere un carico del genere"*. In proposito, alcune fonti ci riferiscono che le condotte degli scarichi della ex Caserma "Vittorio Veneto" attraversano il Giardino di Boboli, e ci sarebbe dunque da attendersi che le opere di adeguamento suggerite da Publiacqua possano interferire con la fruibilità del Giardino: non risulta che di questa evenienza si sia occupata la Soprintendenza nei verbali della Conferenza di servizi. Publiacqua aggiunge che *"particolare attenzione dovrà essere posta anche allo smaltimento delle acque meteoriche, considerato il declivio che insiste su porzione del complesso, valutando soluzioni per il rilascio differenziato delle acque meteoriche in fognatura"*, e che *"l'irrigazione delle aree a verde non dovrà essere alimentata dall'acquedotto, come previsto dalla normativa regionale, che la consente solo in casi specifici; dovranno essere pertanto trovate soluzioni alternative"*.

Si rileva ancora che il Parere del **Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili del Comune di Firenze** accorda, sì, il nulla osta all'approvazione del progetto, ma respingendo impietosamente tutte le varie ipotesi di modifica della viabilità formulate dal progetto per tentare di ovviare in qualche modo agli straordinari vincoli imposti dalle caratteristiche della

ripida e stretta rete viaria necessariamente a senso unico dell'area. Caratteristiche che ne connotano peraltro, com'è noto, l'attrattività e unicità storica e paesaggistica.

Esempi, questi, della **straordinaria ipocrisia sottesa al procedimento**, laddove se ne autorizza l'avanzamento invece di esigere che la soluzione delle criticità di cui risulta costellato il progetto agli occhi degli stessi Enti di controllo pubblico competenti interpellati preceda, piuttosto che seguire, il loro pronunciamento.

Non sapremo infine come definire il Parere emesso dall'**UNESCO**. Nell'oggetto, dopo la dicitura "Variante al Regolamento Urbanistico Scheda Norma AT 12.05", si legge "Proposta per predisposizione di Valutazione di Impatto sul Patrimonio (*Heritage Impact Assessment* – HIA) come previsto dalla Raccomandazione n. 6 della Missione consultiva UNESCO/ICOMOS Centro Storico di Firenze 22-25 Maggio 2017".

Il testo del Parere non risulta di facile comprensione. Ma è possibile che sia trasparente in ambiente UNESCO.

E' invece certo che il firmatario del Parere, Responsabile P.O. UNESCO, propone di applicare, sì, una "*metodologia di valutazione/indagine preliminare sull'area AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto*", ma non sembra trattarsi della VAS. Del resto, l'unico suo intervento in Conferenza di servizi, dopo alcuni sul tema della mobilità, viene così verbalizzato: "*La delicatezza del tema si lega non solo alla fruizione del Forte ma anche al percorso tra il Giardino di Boboli, Forte Belvedere e Villa Bardini*". E infatti il suo contributo viene annoverato insieme agli altri, sembra di poter dedurre dal verbale, come ulteriore conferma dell'opportunità di non passare dalla VAS.

C'è da chiedersi che senso abbia aver dichiarato il centro di Firenze patrimonio UNESCO, e in particolare vedere definito il Complesso di Costa San Giorgio "*un elemento di grande rilevanza architettonica nel centro storico UNESCO*", quando poi si accordano corsie preferenziali a interventi del genere sottraendoli nei fatti alla conoscenza e al controllo pubblico. E' dunque solo un'intrigante etichetta, il marchio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura?

Non aiuta a considerare meno preoccupanti gli scenari che si aprono in conseguenza di questo stile di lavoro **la mancata presenza in Conferenza di servizi, e la mancata espressione di Pareri** – se leggiamo bene le carte – **a cura di soggetti particolarmente interessati per le rispettive competenze**, ci sembra, **dagli impatti ambientali dell'opera**:

- la Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
- la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (Settore Geno Civile) della Regione Toscana;
- il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana;
- il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

10.

La citata previsione, alla base della procedura concorsuale attivata dalla proprietà su indicazione dell'Amministrazione Comunale, secondo la quale "*il concept urbanistico dovrà essere caratterizzato da un adeguato mix funzionale*", appare anch'essa disattesa e contraddetta dalla evidente **monocultura alberghiera** annunciata dalle cifre riportate nella Scheda norma AT 12.05, dove alla voce "destinazioni d'uso di progetto" si sostituisce disinvoltamente alla specifica "Mix funzionale da definire" un eloquente "*turistico-ricettiva, 86%*", cui seguono i meri corollari "*commerciale relativa alle medie strutture di vendita, 9%*" e "*direzionale comprensiva delle attività private di servizio, 5%*".

Ci domandiamo con quale coraggio si possa dichiarare che è stata ottemperata in questo modo la clausola di una soluzione che fosse caratterizzata "*da un adeguato mix funzionale*"!

11.

Fumose appaiono inoltre le 'condizionalità' associate al concetto di "compensazioni".

Non sono state ancora concordate, ad esempio, le modalità con cui torneranno fruibili al pubblico (non solo agli ospiti dell'Hotel) i chiostri affrescati nel XV secolo.

Né si sa come saranno regolate le fasce orarie della servitù di passaggio per veicoli di servizio dall'area di Forte Belvedere.

Non si sa come il complesso alberghiero impatterà con la fruizione dell'attiguo Forte Belvedere, con cui condividerebbe il parcheggio all'aperto.

Si può solo immaginare, invece, **l'impatto paesaggistico** dell'ascensore inclinato che dovrebbe consentire agli ospiti dell'hotel di entrare al giardino di Boboli da un accesso esclusivo. Una soluzione che, abbiamo visto, si intende sportivamente regolare con un 'separato atto'.

D'altra parte, come si legge nelle carte, quell'ascensore viene esplicitamente progettato a diretto servizio della clientela: "*Nella soluzione proposta, al fine di alleggerire il carico di autoveicoli transitanti per la Costa San Giorgio, è stata indicata l'opportunità di poter istituire un punto di accesso pedonale al complesso in prossimità dell'ascensore inclinato che collegherà il giardino di Boboli con Forte Belvedere, in modo da poter essere utilizzato anche dai clienti dell'albergo che entreranno al Forte Belvedere pedonalmente*"!

L'indeterminatezza delle compensazioni pattuite con la proprietà rappresenta un **ulteriore vulnus**, dunque, all'accettabilità di un progetto che anche per questo aspetto appare essere stato irresponsabilmente sottratto alla valutazione pubblica.

12.

Da ciò che è stato possibile scorrere all'interno della gran mole di materiale ricevuto dalla scrivente Associazione il 7 luglio dopo la richiesta di accesso agli atti, è risultata infine **una sequenza di atti meritevole di segnalazione e riflessione.**

- In data 19 dicembre 2013 il Direttore Generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana dott. Isabella Lapi appone per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con Decreto 623/2013 il vincolo di tutela al Complesso "*Ex Scuola di Sanità Militare Caserma Vittorio Veneto*", che viene dichiarato di interesse storico - artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.,
- Cinque giorni più tardi, in data 24 dicembre 2013, lo stesso Direttore Generale autorizza con Delibera n. 637/2013 l'alienazione del Complesso.
- Nel verbale di seduta conclusiva del luglio 2016, come si legge sul sito www.excasermavittorioveneto.it, che documenta le fasi della procedura concorsuale attivata "*nello spirito di quanto previsto dal Regolamento Urbanistico della città di Firenze all'interno della scheda di attuazione AT.12.05, relativamente al complesso immobiliare*", il dott. Isabella Lapi Ballerini figura assieme all'arch. Emanuela Benedetti, al dott. Marco Galletti, all'arch. Silvia Viviani e al prof. ing. Paolo Spinelli fra i componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale attivata dal privato neo-proprietario del Complesso "*come modalità per definire in maniera appropriata, acquisito un più approfondito livello di conoscenza, le nuove destinazioni d'uso da inserire nel complesso dell'Ex Caserma Vittorio Veneto*". Dalla scheda biografica pubblicata sul medesimo sito si apprende che il dott. Lapi Ballerini, dopo il

precollocamento in quiescenza, dal novembre 2014, ha continuato ad occuparsi di beni culturali.

- Successivamente, nel 2018, la firma del dott. Lapi Ballerini compare anche sotto uno dei numerosi allegati al progetto consegnato al Comune di Firenze e fornito alla scrivente Associazione dalla Direzione Urbanistica in risposta alla richiesta di accesso agli atti, "Allegato 2_Capisaldi restauro", intitolato per esteso "Documento strategico e metodologico sui capisaldi del progetto di restauro" e pubblicato su carta intestata della Marzocco srl per il committente Ponte Vecchio Spa.
- Infine, la *Scheda norma AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto*. Adozione riporta a pag. 23 (ma anche a pag. 18) la definizione "Ristrutturazione edilizia" sotto il titolo "PARAMETRI/TIPI DI INTERVENTO".

Già solo sul piano nominale, **sembra dunque esserci discordanza fra le indicazioni contenute nella delibera n. 637/2013 di alienazione del Complesso** (dove si legge "Per tutti gli interventi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: - I relativi progetti dovranno configurarsi come progetti di restauro...") e **il titolo della relazione** a cura della medesima dott. Lapi Ballerini "Documento strategico e metodologico sui capisaldi del progetto di restauro", da una parte, e **la definizione "Ristrutturazione edilizia"** dall'altra, con cui il Comune di Firenze presenta, promuove (e con una corale collaborazione libera, abbiamo visto, dall'incomodo di una VAS) la Variante in oggetto.

Del resto, al di là dei nominalismi, **le enormi opere in sotterraneo previste nel progetto presentato dalla proprietà al Comune di Firenze lo caratterizzano palesemente come profonda "ristrutturazione edilizia"**.

Ma **questo pare confliggere**, appunto, **col concetto di intervento di restauro**, e con le attenzioni e le prescrizioni dettate in quel senso dal Direttore Generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana nell'atto di autorizzazione all'alienazione del 2013. Del resto, com'è noto, sulla materia è pendente nelle varie sedi di pronunciamenti giurisprudenziali una controversia circa la possibilità o meno di comprendere determinate modalità di ristrutturazione nell'ambito del concetto di restauro.

Vero è tuttavia che, a prescindere dalle diatribe urbanistiche, proporre sulla collina di Belvedere **sbancamenti e movimenti terra esorbitanti che possono incidere sulle condizioni di stabilità di un versante collinare che storicamente ha dato prova di cedimenti**, ed è stato fonte di preoccupazione costante anche da parte di governanti come il granduca Cosimo I (lo attesta la celebra targa in via de' Bardi, di fronte alla sottostante chiesa di Santa Lucia dei Magnoli: "*Cosimo de' Medici, signore di Firenze e di Siena, proibì di ricostruire le case di questo monte tre volte crollate per inadeguatezza del suolo*").), **appare una decisione peregrina e poco avveduta**.

Per quanto è stato possibile tentare di approfondire in questi pochi giorni di accesso alla documentazione, peraltro, si suggerisce una verifica dell'"Allegato 14 R01-Relazione geologica.pdfA". Non sembra infatti, per quanto è stato possibile a noi comprendere nei limiti delle competenze non specialistiche di cui disponiamo, che sia stata **definita sul piano geologico** una fattibilità specifica, ma che ci si sia limitati alla verifica di **una fattibilità generica**. Ci è stato segnalato che dovrebbe in ogni caso essere dedicata la massima attenzione nella definizione della fattibilità, essendo assai consistente la mole di volumi interrati previsti. Una semplice penetrometria che arrivi solo alla roccia senza entrarci rischierebbe di far sottostimare la percezione di possibili fronti di scivolamento.

Sono del resto note le presenze di copiose sorgenti nelle immediate vicinanze, nel Giardino di Boboli, cui si aggiungono testimonianze orali da noi raccolte relativamente a capienti cisterne sotterranee fin sotto la sede stradale di Costa San Giorgio, per non parlare delle tracce lasciate in più punti dalla toponomastica locale (le suggestive Via e Vicolo del Canneto, e Costa del Pozzo).

OSSERVAZIONI INTEGRATIVE

13.

Dalla documentazione che è stato possibile acquisire in data 4.9.'20 dal Servizio Mobilità del Comune di Firenze risulta che quel Servizio non ha soltanto nuovamente ed impietosamente respinto, in data 7.5.'19, ribadendo la condizione "*che l'attuale regime di circolazione di Costa San Giorgio (senso unico con limitazione di sagoma all'accesso) rimanga invariato*", tutte le ipotesi di modifica della viabilità che i progettisti avevano formulato per tentare in qualche modo di ovviare agli straordinari vincoli imposti dalle caratteristiche della ripida e stretta rete viaria necessariamente a senso unico dell'area (si veda in proposito la nostra precedente Osservazione 09). Risulta, in aggiunta, che in un precedente "Parere di merito sul documento preliminare V.A.S., progetto AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto, Via Costa San Giorgio, Firenze" datato 19.11.'18 il Servizio Mobilità aveva esplicitamente chiarito: **"L'ambito urbano contermina all'area di intervento risulta caratterizzato da una viabilità carrabile e pedonale sottodimensionata, anche rispetto alle attuali esigenze e destinazioni d'uso, comportando per questo un deficit infrastrutturale"**. Una diagnosi cui il successivo documento del proponente "Allegato8a_Addendum traffico", intitolato "Chiarimenti al parere (P.G. 0367515 del 20/11/2018) della Direzione Nuove infrastrutture e mobilità della città di Firenze", trasmesso a febbraio 2019 al Servizio Mobilità, non ha apportato soluzioni accettabili se, come recita appunto l'ultimo Parere a disposizione della Direzione Urbanistica e della Conferenza di servizi convocata il 9.5.'19, l'attuale regime di circolazione di Costa San Giorgio (senso unico con limitazione di sagoma all'accesso) deve rimanere invariato¹.

¹ I tempi stretti a disposizione (la scrivente Associazione ha ricevuto soltanto in data 5.9.'20 l'"Addendum alle valutazioni preliminari dell'impianto di traffico", presentato dal proponente in risposta alle prime obiezioni del competente Ufficio del Comune di Firenze) non hanno consentito una disamina approfondita del documento. Ma una pur rapida lettura suscita comunque alcuni interrogativi. Ci si domanda ad esempio come si possa ipotizzare (a p. 7 dell'Addendum) che il traffico indotto "*non sia in grado di creare pregiudizio ai livelli di servizio attuali e alla sicurezza delle intersezioni*", quando:

1) Già i soli 300 addetti all'Hotel in condizione di massima affluenza (3 turni di 100 addetti) sembrano generare 366 spostamenti quotidiani. Non è evidente se tale cifra sia riferita a 183 addetti al giorno, quindi con turni di 61 addetti, o se i 366 viaggi siano da intendersi di sola andata.

2) Nelle medesime condizioni di massima affluenza gli spostamenti quotidiani dei fornitori (con mezzi previsti al 100% non ecologici) sono quantificati in 9. Stupisce che un numero di clienti che può raggiungere le 300 unità abbisogni (per il proprio fabbisogno di biancheria, cibo, bevande e altro) soltanto di così pochi spostamenti. Viene da chiedersi anche a quale altra categoria di utenza attribuire i restanti 113 (122-9) spostamenti quotidiani con mezzi endotermici (cfr. p. 6 del documento).

3) Gli spostamenti dei clienti previsti sono 945 al giorno. Dal civico 39 è previsto che acceda al parcheggio interno dell'Hotel solo il 7% di essi (cfr. p. 7 dell'Addendum). Questi arriveranno in modo autonomo, con mezzi propri endotermici, in seguito a particolari esigenze (ibidem). I restanti clienti accederanno "*in modo autonomo, con servizio taxi o navette non gestite dalla struttura; oppure utilizzando il servizio di Drop off (da parcheggio satellite), ovvero consegnando la propria auto in una delle strutture parcheggio periferiche convenzionate e quindi facendosi accompagnare con auto elettrica gestita dall'hotel; oppure ancora utilizzando il servizio di Drop off (in complesso), ovvero consegnando la propria auto ad un autista dell'Hotel che la porterà ad una delle strutture parcheggio periferiche convenzionate; o infine in accompagnamento gestito da personale della struttura ricettiva con auto elettrica o navetta con autista dell'Hotel (flotta differenziata per rispondere in modo mirato alle esigenze di singoli e dei gruppi)*".

Il totale degli spostamenti previsti è di 1320 al giorno in condizione di massima affluenza e di 848 in condizioni medie. Non risulta chiaro come sia stata calcolata la percentuale complessiva di 71-76% di spostamenti ecologici di cui a pag. 7 dell'Addendum, non disponendo almeno noi sui futuri spostamenti degli addetti e dei clienti di alcun dato statistico che supporti tale proiezione, in presenza di un così elevato numero di variabili. Rileviamo riguardo a tale percentuale fornita, però, l'incongruenza con la tabella fornita alla pagina 6 del medesimo documento, da cui si evince che nel periodo di massima affluenza si prevedono 934 viaggi a piedi/bici/motocicli/TPL (per un totale del 71%), e 265 autoveicoli elettrici (20%), quindi un 91% classificato ecologico, e la tabella della pagina 5, riferita a condizioni di affluenza media, con una percentuale di mezzi ecologici addirittura al 93%.

Rispetto alle condizioni attuali del traffico in quest'area così fragile e così preziosa della che città stiamo comunque parlando di un aumento estremamente "impattante" dei mezzi di circolazione. Precisiamo infine che le nuove stime, riportate nell'Addendum, si basano su nuove indagini effettuate il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 tra le 7:30 e le 9:30. E' da prevedersi che il traffico indotto dalla struttura alberghiera (fornitori esclusi, che dovranno effettuare le consegne entro le 9 di mattina) incida sulla circolazione principalmente tra le 9 di mattina ed la tarda serata, cioè in pratica nel corso dell'intera giornata.

La forma e la sostanza dei Pareri emessi indicano dunque inconfutabilmente la presenza di condizioni che rendono impossibile l'attuazione del progetto (una diagnosi che esclude categoricamente la fattibilità dell'intervento alle condizioni ripetutamente proposte, sia nella fase della cantierizzazione sia in quella dell'esercizio), e dunque postulano quanto meno l'esigenza di una valutazione ambientale aperta e partecipata, proprio quella che la Direzione Urbanistica ha scelto di non accordare.

In nessuno dei due Pareri emessi dal Servizio Mobilità si legge del resto che viene autorizzata la procedura di non assoggettabilità a VAS della Variante.

14.

L'Azienda USL Toscana Centro, nel proprio Parere, subordina nettamente la non assoggettabilità alla procedura di VAS ad una valutazione, come quella dell'impatto indotto sulla viabilità dai mezzi di cantiere, che esplicitamente i citati Pareri del Servizio Mobilità del Comune di Firenze definisce incompatibile con i diversi modelli di intervento avanzati dal proponente.

*"Sulla base dell'istruttoria svolta si ritiene, per quanto di competenza, che la variante proposta **non sia da assoggettare alla procedura di VAS**, a condizione che preliminarmente alla fase di cantiere sia valutato:*

- *l'impatto indotto sulla viabilità dai mezzi di cantiere;*
- *l'impatto acustico generato dalle lavorazioni, anche al fine di verificare la necessità di richiedere specifica deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica, ciò al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi sui ricettori sensibili e residenziali.*

In relazione all'impatto sulla mobilità dell'area in fase di esercizio, evidenziata la possibilità criticità, se ne rimanda la valutazione specifica agli enti competenti".

Per effetto dei **citati Pareri** del Servizio Mobilità, di cui la Direzione Urbanistica disponeva, e almeno l'ultimo dei quali era a disposizione anche dei partecipanti alla Conferenza di servizi, **un chiaro diniego dunque ad autorizzare la non assoggettabilità a VAS.**

15.

Il Parere espresso dalla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, cui già si è accennato nell'Osservazione 09, merita forse una ulteriore particolare attenzione alla luce delle conclusioni del Servizio Mobilità del Comune nei citati Pareri. **Il Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche** della Direzione Ambiente, infatti, limitando le proprie valutazioni a quanto riportato dal proponente, e non essendosi provveduto ad una verifica incrociata con gli Uffici competenti paralleli del medesimo Comune, **contraddice clamorosamente quanto attestato dal Servizio Mobilità.**

Si legge infatti, sotto il titolo "CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA DI VAS":

"Da quanto riportato nel Documento preliminare e nei relativi allegati, non sono attesi impatti significativi conseguenti l'intervento, neanche in termini di traffico indotto, grazie all'implementazione di un sistema di mobilità (sostanzialmente "car-free") che ha tenuto conto del particolare ambito urbano in cui si colloca l'intervento".

Quanto alla RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ, giova sottolineare come, pur evidenziando **"l'assenza di specifiche valutazioni in ordine alla realizzazione delle opere interrte"** (un capitolo non certo minore dell'intervento previsto, come si è visto, in considerazione della fragilità storica della collina), il Parere **rimandi alla successiva fase progettuale una prescrizione pesantissima**, il cui solo incipit fa tremare le vene e i polsi, e mal si giustifica come indicazione da coniugare al futuro piuttosto che da esigere come pre-condizione di qualsivoglia efficace e previdente valutazione di impatto:

"Dovranno essere effettuate opportune valutazioni di stabilità dei fronti di scavo a breve, medio e lungo termine in modo da poter prevedere eventuali opere di presidio degli stessi tali da garantire condizioni di stabilità nelle aree edificate contermini".

16.

Anche il Parere emesso dall'ARPAT accredita il postulato del proponente:

"La proposta vincitrice del concorso per la definizione delle nuove destinazioni d'uso, prevede un mix funzionale con prevalenza della destinazione alberghiera (5 stelle e 5 stelle lusso), individuando la criticità più significativa nel sistema della mobilità e della sosta, rispetto alla quale la commissione giudicatrice ha ritenuto che la proposta più convincente fosse l'adozione di una strategia car free".

Ma soprattutto fa derivare il proprio consenso all'esclusione della Variante dal processo di Valutazione ambientale strategica da **un presupposto che, vantato dal proponente, stupisce e delude che sia accolto e fatto proprio dall'Ente preposto specificamente alla protezione ambientale.**

Dopo aver minuziosamente riportato gli obiettivi e le azioni della Variante alla Scheda AT 12.05, e una serie di dati ricavato dal documento, queste (refusi inclusi) le conclusioni del Parere dell'ARPAT:

*"Per quanto concerne gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione della Variante, ricordando come tra le Azioni previste (e più sopra elencate) vi siano la individuazione di interventi volti a garantire il risparmio idrico ed un uso sostenibile della risorsa acqua; interventi volti a garantire il risparmio energetico; interventi volti a limitare le pressioni sull'ambiente e sulle sue componenti con particolare riferimento all'aria, alla produzione di rifiuti e di inquinamento acustico e luminoso, nel documento viene riportato che **il numero di persone che gravavano sul Complesso con uso a caserme è simile a quello che a pieno regime graverà sul Complesso per effetto dell'intervento di recupero e rifunzionalizzazione oggetto della Variante alla AT 12.05.** Dalle stime analitiche del fabbisogno idrico, del fabbisogno energetico del Complesso recuperato e della quantità di rifiuti che esso produrrà al fine dei determinare la sostenibilità dell'intervento da parte degli enti gestori e delle competenti autorità ambientali, nonché dall'esame delle soluzioni impiantistiche presentate per la riduzione degli impatti ambientali previsti.*

*questo Dipartimento, considerato quanto sopra, ritiene che la Variante in esame **non debba essere sottoposta a procedura di VAS**".*

Quasi che la frequentazione di Allievi Ufficiali medici e farmacisti a partire dagli anni Trenta del secolo scorso possa essere minimamente comparata – quanto a esigenze di mobilità, opportunità e occasioni di vita sociale, orari di ingresso e di 'libera uscita', pressione sul contesto di quartiere e cittadino - **a quella dello sciame di centinaia di clienti facoltosi e internazionali che il progetto assume di attrarre nel resort 5 stelle e 5 stelle lusso progettato per gli anni Venti del ventunesimo secolo lungo Costa San Giorgio...**

17.

In nessun passaggio del Parere formulato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale si legge che non sia **necessario assoggettare la variante in questione al processo di VAS.**

Genericamente si segnala che:

- "si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti definiti da questa Autorità di bacino distrettuale";
- "le previsioni urbanistiche ed i relativi progetti attuativi, dovranno risultare conformi al Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con d.p.c.m. 6 maggio 2005, nonché ai connessi strumenti di pianificazione e programmazione";
- "per quanto attiene la disciplina relativa al rischio idraulico, si dovrà far riferimento a quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016";
- "per quanto riguarda le problematiche connesse con la risorsa idrica, si dovrà far riferimento a quanto indicato nel Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016".

Nessuna verifica appare dunque essere stata condotta dall'Autorità nel merito del progetto, rimandandosene la responsabilità al destinatario, la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, che da parte sua non produce alcun documento al riguardo, né conforta con riferimenti in merito i partecipanti alla seduta della Conferenza di servizi.

Ci si domanda se questa condotta sia rispondente ai criteri di informazione e trasparenza che si addicono a una sede decisionale importante come la Conferenza stessa.

Nel merito, si segnalano i rilevanti precedenti di franosità della collina storicamente attestati.

"Che Costa de' Magnoli sia una collina geologicamente instabile è dato storicamente acquisito dalla comunità scientifica. "In passato su quella collina si era costruito molto e si verificavano spesso delle frane", racconta Nicola Casagli, il geologo dell'Università di Firenze che ha condotto il monitoraggio del lungarno crollato con strumentazione radar e dati satellitari e ha raccolto un'ampia documentazione sulla storia degli eventi calamitosi sopra via de' Bardi. Nel 1284 una frana distrusse circa cinquanta case provocando una ventina di vittime. Un'altra frana nel 1547 fece crollare molte case e causò tre vittime. Si racconta che Bernardo Buontalenti, bambino, si salvò per miracolo. La chiesa di Santa Lucia de' Magnoli è detta delle Rovinate perché è stata distrutta tre volte dai movimenti franosi. Anche palazzo Capponi, fatto costruire da Niccolò da Uzzano nella prima metà del Quattrocento, è chiamato delle Rovinate. Il problema dell'instabilità della collina fu brillantemente risolto nel 1565 da Cosimo de' Medici che fece affiggere in via de' Bardi una targa, ancora oggi presente, che ordina (in latino): "Le case edificate su questo monte per tre volte sono crollate per deterioramento del terreno. Nessuno dovrà costruire di nuovo. Cosimo de' Medici II Duca di Firenze e Siena vietò nell'ottobre 1565". Divieto sorprendentemente rispettato".

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/08/02/news/firenze_la_voragine_colpa_dello_smottamento_della_collina_-145208796/

Sulla scorta di questi dati **la scrivente Associazione auspica in ogni caso che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale consideri l'opportunità di una rivalutazione della mappatura realizzata in quell'area**, che conviene forse tenere in attenzione in relazione alla pericolosità geomorfologica e all'attitudine all'utilizzo urbanistico del territorio tramite una mappatura di Classe III (franosità in condizione di quiescenza).

18.

Con sorpresa si constata che **nel novero dei soggetti interpellati dalla Direzione Urbanistica ai fini della verifica di assoggettabilità della Variante al processo di Valutazione Ambientale Strategica non compare la Direzione delle Gallerie degli Uffizi, prima responsabile della tutela del Giardino di Boboli e di Palazzo Pitti**, pur essendo entrambi a **particolarissimo rischio di impatto nelle previsioni della progettazione inoltrata dal proponente**. L'intervento prevede infatti, come già segnalato nell'Osservazione 07, la singolare prerogativa, a beneficio dei clienti della futura struttura

ricettiva, dell'ingresso attraverso il Palazzo e il Giardino, con accesso all'ascensore inclinato' in prossimità della Grotta di Madama, a servizio dell'albergo e del collegamento col Forte Belvedere, da installare sopra le mura perimetrali - attribuite a Michelangelo - del Giardino mediceo di Boboli.

Non si comprende quindi come possa essere stato **escluso dalla procedura di consultazione da parte della Direzione Urbanistica il soggetto più direttamente coinvolto dall'ipotesi progettuale**, titolare di responsabilità multiple in rapporto agli impatti paventabili in conseguenza della realizzazione dell'intervento, sul piano sia della fruizione pubblica dei beni demaniali, sia della tutela paesaggistica, sia della salvaguardia degli equilibri idrogeologici (stabilità dei versanti, possibili interferenze con le sorgenti che alimentano il sistema idrico e le fontane del Giardino di Boboli, attraversamenti di fognature e scarichi).

19.

Preoccupano non poco in proposito i contenuti del verbale della citata seduta della Conferenza di servizi.

Come è stato rilevato nell'Osservazione 07, il progetto recita chiaramente:

*"Il concept urbanistico **dovrà** essere caratterizzato da un adeguato mix funzionale, **dalla valorizzazione dei percorsi di collegamento del complesso con la città limitrofa - in particolare con il Giardino di Boboli e con il Forte Belvedere** - e dallo sviluppo dei percorsi interni, del verde pubblico, degli spazi comuni e dovrà essere accompagnato da un piano che ne dimostri la fattibilità economico-finanziaria".*

La scheda descrittiva dell'ipotesi progettuale ("Allegato 10_Collegamento Forte Boboli") aggiunge:

*"Il Complesso di Costa San Giorgio è [...] quindi filtro e cuscinetto tra PALAZZO PITTI, GIARDINO DI BOBOLI, FORTE BELVEDERE e GIARDINO BARDINI, ed è per questo, per la sua straordinaria collocazione, che potrebbe divenire **anello di congiunzione e luogo di connessione tra queste importanti realtà architettoniche e paesaggistiche, attraverso la creazione di un percorso interno di collegamento con il contesto limitrofo, dall'elevata qualità naturalistica-paesaggistica e culturale.***

Il progetto prevede l'inserimento di percorsi mobili all'interno della proprietà di Costa San Giorgio, che permettono di migliorare la connessione del Forte Belvedere con il circuito museale, dato che il suo posizionamento sulla sommità del colle di Boboli lo rende da sempre di difficile raggiungimento.

Attualmente si arriva al Forte Belvedere dal centro della città percorrendo interamente la ripida Costa San Giorgio, o salendo lungo il sentiero scosceso che si snoda nell'area sud del Giardino di Boboli.

Il progetto di collegamento fra le varie aree confinanti ha l'intento di:

- creare un nuovo concetto di percorso nel verde, che collega il patrimonio naturale con quello culturale, sfruttando in modo ibrido le potenzialità di questo luogo, in un percorso ricco di alternanze, dove giardini e parchi storici si avvicinano a edifici culturali e museali.

- creare un progetto di valorizzazione per facilitare l'accesso a importanti edifici storici di difficile raggiungibilità come il Forte Belvedere, e generare una continuità ambientale per soddisfare le esigenze dei cittadini, dei visitatori e degli ospiti dell'hotel.

- creare una nuova e originale offerta turistica alla città e al mondo attraverso una strada di comunicazione riservata ai pedoni, che alterna una mobilità lenta ad una struttura di risalita attraverso un ascensore inclinato, che diventa osservatorio e finestra sull'intera città.

L'itinerario pubblico parte dall'ingresso principale di Palazzo Pitti che dà accesso al Giardino di Boboli, e prevede di costeggiare l'area ad Est fino ad arrivare alla Grotta di Madama; proseguendo lungo gli edifici adiacenti, tramite

collegamenti verticali posti al loro interno, si arriva alla pensilina nel Giardino di Costa San Giorgio. Da qui si dipartono un ascensore inclinato e una scalinata verde, che raggiungono la quota di una seconda pensilina, posta di fronte all'ingresso Nord del Forte Belvedere e all'ingresso secondario del Giardino di Boboli. La risalita, con ascensore o pedonale attraverso la scala, offre una nuova serie di punti di vista privilegiati, un vero e proprio osservatorio mobile che consente di avere straordinari con visivi sul Giardino di Boboli e Palazzo Pitti, nonché sul panorama di Firenze. Questo percorso prevederà per gli ospiti dell'hotel l'utilizzo di badges, che mediante una convenzione agevoleranno i loro spostamenti".

Si tratta con ogni evidenza di una soluzione non riducibile al rango di mera opzione: rappresenta piuttosto **un tratto distintivo, un ingrediente strutturale qualificante e necessario all'intera operazione, dunque una condizione indispensabile a che si realizzi**. Anche a prescindere dalla valutazione nel merito, il progetto di collegamento Pitti-Boboli-albergo-Forte è intrinsecamente connesso alla ristrutturazione edilizia e alla 'valorizzazione' della Ex Caserma "Vittorio Veneto".

Sorprende quindi leggere ciò che in proposito afferma in Conferenza di servizi l'arch. Stefania Fanfani, che conduce l'incontro in rappresentanza della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze. Dopo aver segnalato che **"gli operatori si sono spinti a fare un'ipotesi progettuale che prevede sostanzialmente un collegamento tra Boboli e il Forte Belvedere: una volta all'interno del circuito museale, usufruendo della disponibilità di una palazzina interna al perimetro di Boboli, si raggiungerebbe il Forte con una cremagliera"**, e che "questo percorso sarebbe utilizzato dai visitatori di Boboli e dai clienti della struttura ricettiva", la responsabile della Direzione Urbanistica suggerisce una procedura che suona per lo meno sconcertante: "Questa è, ovviamente, la proposta degli operatori che potrebbe non corrispondere a quanto immaginato dal Consiglio Comunale. Quindi, in questa fase, è bene tenere fuori questo aspetto del progetto, anche in conseguenza del coinvolgimento di attività di tipo patrimoniale del Ministero per la concessione della palazzina. Pensiamo che il tema della fattibilità del collegamento con Boboli e con il Forte Belvedere possa rimanere ancora a livello di verifica nella prescrizione della scheda norma".

Se è vero infatti che il "tema della fattibilità del collegamento con Boboli e con il Forte Belvedere" attraverso l'ingresso da Palazzo Pitti e il percorso di attraversamento del Giardino di Boboli non si presenta come un'appendice virtuale ma come un corollario organico del progetto, non appare davvero saggio né corretto "in questa fase [...] tenere fuori questo aspetto del progetto". A chi gioverebbe rimandare la soluzione di un problema attuale e reale?

Sarebbe interessante comprendere quale *ratio* pubblica giustifichi una suddivisione in 'fasi' dell'approvazione della Variante, e in particolare **quale interesse pubblico ispiri il rinvio a 'fasi' successive dell'analisi di aspetti cruciali e sostanziali come questo fiore all'occhiello del progetto, palesemente legato a interessi privati**.

Quanto poi alla considerazione che, a detta della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, "la proposta degli operatori [...] potrebbe non corrispondere a quanto immaginato dal Consiglio Comunale", suona persino umoristico che la speranza del rispetto - in futuro - di norme di tutela dei beni culturali e ambientali pubblici così clamorosamente bypassate - nel presente - dalla soluzione progettuale proposta debba essere affidata alla 'immaginazione' di un Consiglio comunale...

20.

A integrazione di quanto già argomentato nell'Osservazione 07, giova qui segnalare anche la seguente circostanza. **Non si comprende quale consequenzialità logica vi sia fra talune puntuali dichiarazioni in Conferenza di servizi da parte del referente della Soprintendenza arch. Valerio Tesi, e le conclusioni cui egli addiuvine in rapporto alla richiesta di pronunciarsi sul tema della assoggettabilità o meno della Variante a VAS.**

Leggiamo infatti nel verbale della Conferenza:

"Viene espressa **perplexità sull'ipotesi del collegamento Boboli/Forte Belvedere** che presenta **rilevanti problemi di fattibilità**, dovuti anche alla gestione di flussi privati all'interno di uno spazio demaniale, gestito da un istituto del MIBAC dotato di autonomia, le Gallerie degli Uffizi, con la previsione del **coinvolgimento di un imprenditore privato per la realizzazione di interventi su beni di proprietà demaniale**". La commistione di flussi eterogenei per provenienza e destinazione (visitatori pubblici di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli / clienti privati di un albergo) **all'interno di uno spazio demaniale è di per sé un'anomalia** che, come giustamente rileva l'arch. Tesi, "presenta rilevanti problemi di fattibilità".

E dunque, se – come abbiamo argomentato alla precedente Osservazione 19 - il via libera a quella vistosa anomalia è tuttavia condizione necessaria alla realizzazione dell'intervento, non si comprende come – in presenza di un siffatto fattore ostativo, incompatibile con i principi cardine della tutela prioritaria dell'interesse pubblico e dei beni comuni – sia possibile al rappresentante della Soprintendenza concludere che **"per tutto quanto detto si ritiene che la variante non sia da assoggettare a VAS"**!

Leggiamo inoltre, sempre nelle parole dell'arch. Tesi: "Per la rilevanza archeologica dell'area (pendice collinare soprastante l'attraversamento dell'Arno e in diretta adiacenza alle testimonianze di insediamenti paleocristiani), **si chiede inoltre di produrre una relazione archeologica dell'intera area, redatta da professionisti abilitati, a seguito di saggi preventivi da realizzarsi in corrispondenza delle opere di scavo previste**". **Una lacuna che richiederebbe già da sola, in nome della tutela dell'interesse pubblico, l'attivazione di una procedura di valutazione preventiva, adeguata e partecipata**².

² Abbiamo ricevuto in proposito la seguente segnalazione dalla dott.ssa M. Cristina François, già conservatrice dell'Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicità, che ci è gradito qui proporre.

Come sito Paleocristiano, quello alle pendici del Colle di San Giorgio (corrispondente all'attuale complesso religioso di S. Felicità e piazza antistante) ci offre per la storia del Cristianesimo primitivo in "Florentia" due grandi testimonianze: la prima consiste nel dato di fatto che questa riva sinistra della città era la più prossima al grande centro diffusore della Fede – Roma –, sia per fiume, sia per "strata" (la Cassia Nova); la seconda è che su questa riva sinistra d'Arno nasce e si celebra il culto agiografico del primo Martire di "Florentia", San Miniato. Percorrendo geograficamente e storicamente lo spazio collinare compreso fra i centri religiosi di San Miniato e Santa Felicità, avremo percorso emblematicamente un arco sacro relativo al Cristianesimo primitivo fiorentino. Che questi due siti religiosi fossero fin dalle origini spiritualmente collegati ce lo confermano le "Chartæ" del Diplomatico di S. Felicità anteriori al Mille (ASPSF, Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicità, Ms. 728, pp. 253-258) dove si documenta significativamente la diretta dipendenza di S. Felicità da S. Miniato. Tra il Colle di San Miniato e quello di San Giorgio (ai piedi del quale sorgeva appunto la Basilica cimiteriale di S. Felicità) ci sono tutte le premesse del primo Cristianesimo in "Florentia". Ci domandiamo dunque come mai si stia ipotizzando la costruzione di garage sotterranei proprio nel Colle di San Giorgio e precisamente lungo la direttrice in pendio est-ovest. Ci siamo chiesti prima che cosa può custodire questa terra sacra almeno dal III secolo (se consideriamo il martirio o il mito del martirio di San Miniato che risale al 250)? Alcune risposte ci vengono proprio dal sito archeologico di S. Felicità dove nei secoli ben 7 scavi hanno identificato sepolture paleocristiane e altomedievali, rinunciando però gli archeologici a proseguire le trincee di scavo là dove non era possibile continuare.

Il fatto di non aver potuto proseguire le indagini archeologiche non esclude comunque l'esistenza di altri possibili ritrovamenti nei pressi del sito che – si noti bene – non è ancora a tutt'oggi circoscrivibile. Basti pensare a emergenze archeologiche tuttora non considerate ma di fatto esistenti e ritrovate nel raggio del Colle di San Giorgio: la lapide sepolcrale di Quinto Cascellio Mercuriale già appartenuta a Giovanni Gualberto Guicciardini, l'urna vuota nello scantinato dell'edificio di Piazza de' Rossi 2, il tratto di basolato nella parete nord della sotterranea Compagnia del SS.mo Sacramento di Via de' Bardi. Senza contare alcune sepolture a interro, di varie epoche, sparse nel complesso di S. Felicità (per es. le Converse sepolte in un cimiterino ignorato perché coperto da lastre cementizie, nell'Orto sul retro della Chiesa) e altre sepolture svelatesi dopo l'alluvione nella corticina del n. civico 3 e nei corridoi del Chiostro. Sappiamo che l'Ordine di San Benedetto seppelliva le "velate" in Chiesa, o nel Sagrato (questo è il caso per S. Giorgio) o in Capitolo, destinando le aree più esterne del Cenobio agli altri defunti: Converse, Oblate, Servigiali, Pinzochere e le "sconciature" (i feti abortiti in Convento e di cui permane ancora un esempio sotto un tombino mistilineo di S. Felicità). A questo proposito è interessante un dato segnalatoci da Giuseppe Richa nel suo capitolo relativo alla Chiesa di S. Giorgio (p.244). Rinviamo al "Sepoltuario" del Rosselli, il Richa riporta l'usanza di sovrapporre i sepolcreti, il che conferma la necessità di una grande prudenza negli scavi: "Subentrarono [ai Salvestrini] in questo luogo le Monache, che son dette comunemente di S. Giorgio allo Spirito Santo, [...] la di cui chiusura ha ridotte le Sepolture, e memorie antiche di questa Chiesa, che più non si vedono". A questo punto è lecito domandarci se si potrà procedere impunemente – cioè senza far danni – a scavi di qualsiasi tipo in zone claustrali e nelle loro immediate adiacenze, considerando che sono rimaste fino ad oggi inesplorate sotto terra.

Tornando al Cristianesimo primitivo installatosi alle pendici del Colle di S. Giorgio c'è pure da prendere in considerazione una tradizione trasmessaci dagli eruditi studiosi di questo sito (quali: D. Maria Manni, G. Richa, V.

21.

Non risulta che abbiano espresso Parere scritto, né che si siano pronunciate oralmente nel corso della menzionata seduta della Conferenza di servizi, gli esponenti presenti per la Direzione Cultura del Comune di Firenze, Emanuele Crocetti e Silvia Penna.

Risulta piuttosto che i referenti della Direzione Cultura hanno abbandonato la seduta alle ore 12.33, ovverosia prima che la conferenza, *"esaminati i pareri pervenuti (...), preso atto del mancato invio di parere da parte di alcuni dei soggetti convocati, visti gli esiti dell'esame dei medesimi"*, concludesse che **"non risulta necessario assoggettare la variante in questione al processo di VAS"**.

Ci chiediamo se **questa tipologia di partecipazione limitata ai lavori di una Conferenza di servizi, e di condivisione degli esiti 'in assenza'**, sia contemplata nell'ambito delle regole di svolgimento della Conferenza stessa, e se si possa parlare pertanto di procedura regolare di approvazione delle conclusioni, in particolare di quella che recita: **"Non risulta necessario assoggettare la variante in questione al processo di VAS"**.

22.

Come anticipato nell'Osservazione 09, dal verbale della seduta della Conferenza di servizi del 9.5.'19 risulta che non sono stati presenti all'incontro soggetti significativamente interessati sul piano della valutazione ambientale, e che i medesimi non abbiano neppure provveduto a mettere a disposizione della Direzione i propri qualificati Pareri.

Si sottolinea come l'espressione di un Parere da parte degli Uffici indicati rilevi direttamente, e non poco, rispetto alla forma e alla sostanza del progetto sottoposto dal proponente all'Amministrazione Comunale considerate le specifiche competenze di ciascuno dei quattro Enti indicati:

- la Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana per quanto attiene strettamente al merito delle **procedure di assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica**;
- la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana in relazione alle **conseguenze delle consistenti previsioni di scavo, di sbancamento e di impatto idrogeologico** del progetto nel delicato contesto del Colle di Belvedere, già denominato 'Poggio delle Rovinate' per i frequenti smottamenti del crinale collinare, come attesta la storica targa fatta apporre nel 1565 in via de' Bardi dal duca Cosimo I de' Medici;
- il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, nella misura in cui è stato centrale in tutta la vicenda, avendo emanato sia **il provvedimento di assoggettamento a tutela culturale del bene sia la delibera di autorizzazione alla sua alienazione**;
- il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, essendo **la stessa toponomastica del sito** (Via del Canneto, Vicolo del Canneto, Costa del Pozzo) portatrice di informazione sulle sue

Borghini, A. Gori, F. Brunetti...) circa l'esistenza di Catacombe o comunque di antichi rifugi di uomini insediati nel terreno roccioso di quella che diventerà la Cava di pietraforte delle Monache di S. Felicità (cfr. pianta del Buonsignori in "Cultura commestibile", n. 367). Possiamo ignorare del tutto questo dato che la stessa Curia Arcivescovile, facendo riferimento alla citata "Cava delle Monache", ancora riporta nell'anno 1824? E, cioè, che in quel sito "si trovava una cava di pietra in cui i primi Cristiani della Chiesa Fiorentina erano soliti radunarsi e nascondersi" (Decreto del 20 luglio 1824 emanato dall'Arcivescovo di Firenze Mons. Pier Francesco Morali, Decreto conservato nell'ASPSF)? Questa Cava a cui si accedeva dall'attuale Vicolo omonimo si trova assai prossima alla zona dove dal progetto consegnato al Comune di Firenze è prevista l'escavazione per realizzare garage sotterranei. È stato ottenuto a questo proposito il parere specifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio? Anche ammesso che l'antica frequentazione umana di queste Cave sia solo un'ipotesi, possiamo scartarla a priori, non considerarla affatto, dopo che se ne parla da almeno cinque secoli, e si può procedere indisturbati a scavare nelle sue immediate vicinanze?

caratteristiche, e tenuto conto delle testimonianze orali raccolte intervistando i residenti circa la presenza di cisterne.

L'assenza di espressioni di Parere da parte di questi Enti non sembra poter essere considerata ininfluyente ai fini della definizione di una corretta caratterizzazione ambientale dell'area interessata dal progetto. Tanto meno appare poter giustificare **la scelta di escludere l'opportunità di una procedura di Valutazione ambientale strategica.**

23.

Ci si domanda in conclusione su quali basi abbia potuto la Direzione Urbanistica esprimere un giudizio di non assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica considerato che, nella circostanza della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale:

- **non risulta che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto ad informare la pubblica opinione del procedimento** concernente la Variante **né della decorrenza dei termini** per la presentazione delle Osservazioni dei cittadini, neppure attraverso un elementare comunicato stampa che potesse essere raccolto quanto meno dagli organi di informazione;
- **quattro qualificati soggetti** (la Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana; la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana; il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana; il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno) **non hanno preso parte alla seduta della Conferenza di servizi, né hanno espresso Parere;**
- **un soggetto direttamente interessato sotto più significativi profili dalle previsioni del progetto esplicitamente menzionate nel verbale della Conferenza di servizi** (la Direzione delle Gallerie degli Uffizi) **non è stato interpellato**, e non ha quindi potuto esprimere un Parere o intervenire alla seduta della Conferenza di servizi;
- **un soggetto strategico** (il Servizio Mobilità, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Comune di Firenze) **chiamato a valutare le modalità di soluzione, da parte del proponente, del deficit infrastrutturale** registrato anche rispetto alle attuali esigenze e destinazioni d'uso, **le ha ripetutamente respinte;**
- **il soggetto deputato alla tutela della salute** (l'Azienda USL Toscana Centro) **ha subordinato la non assoggettabilità a VAS alla presenza di condizioni che risultano conclamatamente assenti;**
- **altri soggetti non si sono pronunciati o hanno espresso Parere non esplicitamente favorevole alla non assoggettabilità a VAS;**
- **palesi contraddizioni fra Pareri** emergono dalla loro analisi comparata.

Si raccomanda quindi una rivisitazione in radice del procedimento, che ne colmi le gravi apparenti lacune sul piano dell'efficacia dell'analisi, della completezza della procedura, della coerenza delle conclusioni, della trasparenza e della democraticità dell'iter, e restituisca alla cittadinanza **il diritto/dovere di intervento attraverso la partecipazione a quella Valutazione ambientale strategica che la mole dell'intervento e gli impatti previsti ampiamente richiedono e giustificano.**

Il presidente
Girolamo Dell'Olio